

Regolamento della prova di Laurea per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle religioni

Articolo 1. Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo, con il Regolamento delle Scuole di Ateneo e con il Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Religioni, disciplina l'organizzazione delle prove finali e delle sedute di laurea per quanto non definito dai predetti regolamenti.

Articolo 2. Descrizione della prova di Laurea

Alla prova finale, momento decisivo della verifica della formazione acquisita e del possesso di un suo autonomo e innovativo esercizio, vengono attribuiti 36 CFU. Essa consiste nella stesura e discussione di una tesi di laurea che sia il prodotto di una rielaborazione personale di carattere originale, sulla base delle conoscenze metodologiche acquisite, di contenuti coerenti con il percorso formativo e concernente un soggetto pertinente all'ambito degli studi di scienze delle religioni.

Il lavoro di tesi sarà compiuto sotto la supervisione di uno o più relatori e discusso dinanzi ad una commissione di docenti del Corso di Laurea Magistrale stesso.

La prova finale consiste in una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. La prova finale deve dimostrare la padronanza degli strumenti critico-interpretativi e la capacità di elaborazione autonoma degli argomenti trattati. Ciò può avvenire attraverso lo studio delle fonti (con riferimento alla lingua originale in cui sono state scritte), l'analisi e/o ricostruzione storica dei fatti religiosi analizzati e del dibattito storiografico, la discussione della letteratura critica rilevante sull'argomento e le riflessioni sulle teorie e i metodi della ricerca storico-religiosa. La tesi dovrà pertanto essere adeguatamente ampia e argomentata, e dovrà dimostrare abilità comunicative avanzate. La tesi potrà essere scritta in lingua straniera, preventivamente concordata con il CCLA, e in questo caso dovrà essere predisposto anche un riassunto esteso, in lingua italiana, dell'attività svolta. La discussione potrà essere svolta in lingua straniera.

Si ricorda infine a laureande e laureandi che, ove non diversamente indicato dal relatore, l'uso dell'IA è vietato nella prova finale.

Articolo 3. Iniziative di supporto alla redazione della tesi

Il CdS prevede 3CFU di laboratorio di scrittura tesi.

Le Biblioteche del Polo Umanistico offrono dei laboratori di ricerca bibliografica.

Articolo 4. Relatore e controrelatore della tesi

Il relatore dovrà essere un/a docente che tenga un insegnamento incluso nell'offerta didattica.

Il controrelatore potrà essere un docente afferente ad altro Corso di Studi dell'Ateneo di Padova o di altro ateneo. Il controrelatore verrà proposto dal Presidente del CdS o, in sua vece, da una Commissione nominata dal Consiglio di CdS; non dovranno considerarsi vincolanti le richieste e le indicazioni dei docenti.

Qualora il relatore lo ritenga opportuno, potrà essere individuato un correlatore che lo affiancherà nel supervisionare il lavoro di tesi. Resta inteso che la responsabilità della supervisione rimane in capo al relatore. Il correlatore potrà essere un docente universitario o altro esperto interno o esterno all'Università.

Articolo 5. Commissione di laurea

La Commissione di laurea magistrale sarà composta da cinque membri effettivi più due membri supplenti. In caso di assenza, debitamente motivata, di uno dei componenti la Commissione,

subentrerà un supplente. In casi debitamente motivati la Commissione può avvalersi della collaborazione, in qualità di esperti, di soggetti interni ed esterni all'Università, i quali possono partecipare alla seduta della Commissione in veste di membri esterni senza diritto di voto. La partecipazione alle sedute di laurea è compito primario dei docenti e, nel caso di sovrapposizioni, deve essere anteposto ad ogni altra incombenza.

Articolo 6. Svolgimento della prova finale

L'esame di laurea prevede una discussione pubblica della tesi presentata davanti alla Commissione di laurea; di norma, la durata complessiva dell'esame non deve superare i trenta minuti.

Nella discussione, il relatore e il controrelatore dovranno proporre al candidato uno o più quesiti, strettamente attinenti all'argomento della tesi svolta.

Compito principale del relatore è quello di riferire alla Commissione un giudizio sull'elaborato svolto, del quale garantisce la conformità ai criteri in precedenza esposti, lasciando che sia il candidato ad argomentare le tesi sostenute nel proprio elaborato.

Compito del controrelatore è quello di riferire a sua volta un giudizio sull'elaborato, valutandone la qualità, la coerenza scientifica, la struttura argomentativa, l'originalità e la correttezza formale e, se presenti, segnalandone le criticità, le debolezze e le possibilità di ulteriori sviluppi.

Articolo 7. Criteri per l'attribuzione del voto di laurea

Il voto finale di laurea si esprime in centodecimi. Il punteggio base è costituito dalla media ponderata dei voti ottenuti dallo studente negli esami, trasformata in centodecimi. Al punteggio base si aggiunge il punteggio ottenuto nella prova finale, per la quale la Commissione giudicatrice ha a disposizione da 1 a 5 punti.

La Commissione può aggiungere un ulteriore «bonus» fino a 2 punti, attribuito sulla base di almeno uno dei seguenti criteri:

1. qualità eccezionale della prova finale;
2. conseguimento della lode in almeno 1/3 degli esami sostenuti;
3. eventuali soggiorni di studio presso istituzioni accademiche o di ricerca in Italia o all'estero;
4. conseguimento della laurea entro la durata normale prevista dal corso di studi.

Per l'attribuzione del punteggio fino ai pieni voti, la Commissione si esprime con una votazione a maggioranza dei componenti. Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo di 110/110, potrà essere attribuita la lode; essa verrà considerata una distinzione. Per il conferimento della lode – di norma proposta dal controrelatore – è necessaria l'unanimità dei membri della Commissione.

Il Presidente della Commissione di laurea è tenuto a controllare che gli elaborati finali corrispondano ai requisiti indicati e che le regole e le procedure stabilite siano rispettate da tutti i membri della Commissione.

Articolo 8. Norme transitorie

Il presente regolamento si applica a partire dalla coorte 2025.